

## CONTABILITÀ

### Fatturazione Elettronica San Marino, informativa

#### *Sintesi normativa*

Con Decreto del 21/06/2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, del D.L. n. 34/2019, che prevedono che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino debbano essere eseguiti in via elettronica.

Le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle citate disposizioni di legge hanno trovato collocazione nel Provvedimento del 05/08/2021 (Prot. n. 2021/211273), emanato in osservanza dell'articolo 21, dello stesso Decreto del 21/06/2021.

L'effetto pratico di tali novità è che le regole che disciplinano gli scambi tra Italia e San Marino, contenute nel decreto del Ministro delle Finanze 24/12/1993, hanno trovato applicazione - facoltativamente dal 01/10/2021 e obbligatoriamente dal 01/07/2022 - nell'ambito della fatturazione elettronica.

#### *Le operazioni attive*

Lato ciclo attivo, l'operatore italiano potrà scegliere il momento a partire dal quale attivare il nuovo iter telematico, entro il **termine** ultimo del **01/07/2022**.

Per le cessioni di beni e servizi connessi ITA→SM, non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura elettronica dovrà essere trasmessa applicando le regole ordinarie, dal cedente italiano al cessionario sanmarinese, tramite il SdI, semplicemente indicando lo specifico **codice destinatario "2R4GT08"**.

La fattura verrà verificata dall'ufficio tributario di San Marino, che ne convaliderà la regolarità e comunicherà l'esito del controllo al competente ufficio dell'Ade, sul sito Fatture&Corrispettivi.

In caso di esito negativo, ovvero se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non ne avrà convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, dovrà emettere **Nota di variazione di sola IVA**, con le consuete modalità, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

- ➡ È già possibile operare nella nuova modalità elettronica e non risulta necessario attendere alcuno specifico adeguamento delle funzionalità già esistenti.

### *Le operazioni passive*

Qualora l'operatore sanmarinese decida di operare in modalità elettronica, il cessionario italiano:

- riceverà fattura direttamente dal SdI, insieme a tutte le fatture dei suoi fornitori italiani;
- dovrà necessariamente utilizzare già da subito il sito Fatture&Corrispettivi, per i necessari riscontri previsti dalla legge.

Nella fattura elettronica, l'operatore sanmarinese potrà:

- non indicare l'IVA, nel qual caso l'operatore italiano la dovrà assolvere mediante il meccanismo del reverse charge;
- addebitare l'IVA, nel qual caso l'imposta riscossa dovrà essere versata dall'operatore sanmarinese all'ufficio tributario di San Marino e da questi riversata all'Ade.

### Operazioni passive senza addebito dell'IVA

Nel primo caso, in cui l'IVA dovrà essere assolta in reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, le modalità operative rimarranno quelle già in uso **fino al 31/12/2021**, mentre a partire **dal 01/01/2022** occorrerà utilizzare esclusivamente l'integrazione elettronica, che prevede la creazione dei seguenti due tipi-documento in formato Xml:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

- ➡ Per gestire in modo automatico la generazione e l'invio dei documenti TD17 e TD19 saranno rilasciate apposite funzionalità in grado di generare ed inviare in modo totalmente automatico, a partire dalla **fattura elettronica di acquisto ricevuta dall'operatore sanmarinese, i suddetti tipi-documento TD17 e TD19.**

L'operatività sarà analoga a quanto avverrà per il tipo-documento TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno, che verrà generato a partire dalla fattura elettronica di acquisto ricevuta dall'operatore nazionale.

### Operazioni passive con addebito dell'IVA

Nel secondo caso, l'IVA pagata dal cessionario acquirente italiano all'operatore sanmarinese sarà da questi versata **all'ufficio tributario di San Marino e da quest'ultimo all'Ade.**

L'esito positivo del controllo, da parte dell'Ade, dell'avvenuto versamento verrà comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale Fatture&Corrispettivi, che a questo punto potrà detrarre l'IVA sull'acquisto.

Il cessionario italiano, in attesa dell'esito, potrà operare in due modi:

- attendere l'esito positivo dei controlli, prima di registrare la fattura e detrarre l'IVA;
- registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla "in sospensione" sui registri IVA, in attesa dell'esito positivo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA.

La prima soluzione potrà essere adottata qualora l'Ade fornisca risposta positiva entro i termini di annotazione della fattura sul libro giornale e comunque (ai fini IVA) all'interno dello stesso anno solare.

- ➡ L'Importatore Fatture sarà a breve implementato con un nuovo controllo - attivo in fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche importate (qualora il fornitore sia sanmarinese) - che disattiverà la contabilizzazione automatica delle stesse, rendendo tali fatture contabilizzabili esclusivamente in **modalità interattiva**, da parte dell'operatore che avrà effettuato la verifica dell'esito positivo dei controlli.

La seconda soluzione dovrà comunque essere adottata:

- quando l'eventuale esito da parte dell'Ade dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale;  
*ovvero*
- nel caso di fatture ricevute a fine anno, che non possono essere registrate nell'anno successivo.
- ➡ In attesa di capire i tempi di risposta dell'Ade, l'implementazione di tale seconda modalità di registrazione "in sospensione" verrà effettuata nel caso dovesse concretamente rendersi necessaria.